



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

ALLEGATO 1

SOSTANZE PROIBITE CATEGORIA A E METODI PROIBITI CATEGORIA A

Sono proibite in qualsiasi momento della vita del cavallo i seguenti metodi e sostanze, incluse le sostanze con struttura chimica simile o che inducono effetti simili

1. SOSTANZE NON APPROVATE

Qualsiasi sostanza non rientrante in alcuna classe farmacologica e per le quali non risulti alcuna autorizzazione governativa e/o ministeriale per l'impiego in veterinaria, o qualsiasi sostanza non riconosciuta dalla autorità sanitaria quale valido trattamento farmacologico veterinario

2. AGENTI ANABOLIZZANTI

- a) steroidi androgeni anabolizzanti;
- b) altri agenti anabolizzanti, inclusi ma non limitati ai modulatori selettivi dei recettori degli androgeni (SARMs);
- c) beta-2 agonisti ad eccezione delle sostanze prescritte da un Medico Veterinario come broncodilatatori alla dose appropriata.

3. ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DELLA CRESCITA E SOSTANZE CORRELATE (ad eccezione dell'ossitocina utilizzata per le femmine in allevamento o in caso di ostruzione esofagea la cui somministrazione deve essere riportata nel libro delle medicazioni e ottemperare a tutte le certificazioni)

- a) agenti stimolanti l'eritropoiesi, incluso ma non limitato all'eritropoietina(EPO), epoetina alfa epoetina beta, darbepoetina alfa , metossipolietilenglicole-epoetina beta ,peginesatide, fattore stabilizzante induttore dell'ipossia HIF);
- b) ormone della crescita e GHRF(Growth Hormone Releasing Factor);
- c) proteine sintetiche e peptidi sintetici analoghi di proteine endogene e peptidi non registrati per uso medico o veterinario;

4 ORMONI E MODULATORI METABOLICI

- a) inibitori dell'aromatasi;
- b) modulatori selettivi del recettore degli estrogeni(SERMS) e altre sostanze anti-estrogeniche;
- c) agenti mutanti le funzioni della miostatina inclusi ma non limitati agli miostatin inibitori;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

- d) insulina
- e) agonisti dei recettori δ (PPAR δ) attivatori dei perossisomi proliferatori inclusi ma non limitati a GW1516;
- f) attivatori della AMPK incluso ma non limitato all'AICAR (5-amminoimidazolo-4-carboxamide-1- β -D-ribofuranoside).

5. SOSTANZE CON SOGLIA MINIMA CONSENTITA

- a) Boldenone - 0.015 microgrammi libero e coniugato per millilitro in urina di maschi (escluso i castroni);
- c) Estranediolo nei maschi (escluso i castroni) - 0.045 microgrammi libero e glucuroconiugato di 5 α -estrane-3 β , 17 α -diol per millilitro in urina, quando, nella fase di screening, il libero e glucuroconiugato 5 α -estrane-3 β , 17 α -diol supera il libero e glucuroconiugato 5,10 estrene-3 β ,17 α -diol in urina;
- e) Testosterone: 0.02 microgrammi libero e coniugato per millilitro in urina nel castrone o 0.055 microgrammi libero e coniugato per millilitro in urina in femmine non gravide; 100 picogrammi libero per millilitro nel plasma nel castrone e in femmine non gravide;

METODI PROIBITI CATEGORIA A

6. MANIPOLAZIONI DEL SANGUE E DEI COMPONENTI DEL SANGUE

Prelevare, manipolare e reinfondere sangue omologo, eterologo o autologo o prodotti del sangue o cellule del sangue nel sistema circolatorio ad eccezione di quelli utilizzati come terapia salvavita o per le terapie rigenerative veterinarie per il trattamento di patologie muscolo scheletriche;

7. TRASFUSIONI DI SANGUE

Trasfusioni di sangue, effettuare un emo-trasfusione a un cavallo o permettere o causare un emo-trasfusione per ottenere un miglioramento delle performances

8. MANIPOLAZIONE GENETICA E CELLULARE

Modifica del genoma ereditabile in qualsiasi momento della vita del cavallo.

Ogni terapia genetica o manipolazione cellulare non deve indurre in un cavallo un vantaggio o uno svantaggio in una corsa contrariamente ai suoi meriti intrinseci o dannosa per il benessere animale.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

9. TRASPORTATORI DI OSSIGENO

Prodotti che migliorano artificialmente l'assorbimento, il trasporto o la somministrazione di ossigeno, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i prodotti modificati a base di emoglobina (ad esempio sostituti del sangue a base di emoglobina e prodotti a base di emoglobina micro incapsulata. È escluso l'ossigeno supplementare e i trattamenti in caso di terapia salvavita per anemia acuta.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

ALLEGATO 2

SOSTANZE PROIBITE DI CATEGORIA B

Oltre alle sostanze proibite in qualsiasi momento della vita di un cavallo di cui all'allegato 1, sono considerate proibite il giorno della corsa come previsto all'art.4 p.2 o al momento del controllo come previsto all'art.4 p 3 le seguenti sostanze:

- 1) Sostanze che agiscono sul sistema nervoso
- 2) Sostanze che agiscono sul sistema cardiovascolare
- 3) Sostanze che agiscono sul Sistema respiratorio
- 4) Sostanze che agiscono sul Sistema digestivo
- 5) Sostanze che agiscono sul Sistema urinario
- 6) Sostanze che agiscono sul Sistema riproduttivo
- 7) Sostanze che agiscono sul Sistema muscoloscheletrico
- 8) Sostanze che agiscono sul Sistema circolatorio
- 9) Sostanze che agiscono sul Sistema immunitario escluse quelle presenti nei vaccini autorizzati contro agenti infettivi
- 10) Sostanze che agiscono sul Sistema endocrino
- 11) Sostanze endocrine e loro analoghi sintetici
- 12) Agenti mascheranti



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

SOSTANZE PROIBITE DI CATEGORIA B CON SOGLIA

Sostanze la cui presenza nei limiti (proporzioni) sotto indicati non è considerata proibita:

- 1) Diossido di carbonio 36 millimoli per litro nel plasma
- 2) Acido salicilico 750 microgrammi per millilitro in urina o 6.5 microgrammi per millilitro nel plasma
- 3) Idrocortisone 1 microgrammo per millilitro in urina
- 4) Prednisolone 0.01 microgrammi prednisolone libero per millilitro in urine
- 5) Metoxitiramina 4 microgrammi libero e coniugato per millilitro di 3 metoxitiramina in urina
- 6) Arsenico -0.3 microgrammi totale per millilitro in urina o 0.015 microgrammi totali per millilitro in plasma
- 7) Cobalto -0.1 microgrammi totale per millilitro in urina o - 0.025 microgrammi di cobalto totale per millilitro (libero e legato alle proteine) nel plasma;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

ALLEGATO 3

1. PRATICHE PROIBITE GENERALI

è vietato:

- a) far correre una cavalla gravida da oltre 120 giorni dall'ultimo salto;
- b) far correre una cavalla prima di 180 giorni dal parto o 120 giorni da un aborto;
- c) far correre cavalli sottoposti a nevrectomia o ogni altro tipo di desensibilizzazione degli arti.
- d) far correre i cavalli a cui è stata eseguita una tracheostomia;
- e) utilizzare dispositivi modificanti il passaggio dell'aria nelle vie respiratorie (collare di Cornell, nasal strip etc.);
- f) l'utilizzo del vescicante entro 14 giorni prima della corsa; la focatura con l'applicazione di termocauterio è totalmente vietata;
- g) l'utilizzo delle onde d'urto entro 5 giorni prima della corsa;
- h) è vietato sottoporre i cavalli a trattamenti medici senza prescrizione veterinaria;
- i) è vietato da parte di persone prive di Laurea in Veterinaria e abilitazione alla professione praticare manualità chirurgiche o invasive ad un cavallo o qualsiasi atto di competenza veterinaria;
- j) è vietata qualsiasi terapia e/o manualità chirurgica non giustificata da una patologia;
- l) è vietato l'uso di procedure fisiche o veterinarie o trattamenti farmacologici per mascherare gli effetti o i segni di una patologia in modo da consentire l'allenamento o la corsa;

2. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONI

- a) È vietato sottoporre il cavallo ad infiltrazioni intrarticolari 14 giorni prima della corsa;
- b) vietata, da 48 ore prima del giorno della corsa/manifestazione, la somministrazione e/o applicazione di qualsiasi prodotto o specialità farmaceutica;

3. PRATICHE PROIBITE SPECIFICHE IL GIORNO DELLA CORSA



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

- a) È vietato introdurre nei box di transito ed in tutti i luoghi destinati ad ospitare i cavalli dichiarati partenti nella giornata qualsiasi tipo di farmaco anche fitoterapico.
- b) È altresì vietato detenere nei medesimi luoghi siringhe, aghi ipodermici, sonde rinoesofagee e ogni altro mezzo di somministrazione;
- c) l'immersione degli arti nel ghiaccio prima della corsa;
- d) la privazione di acqua pre-gara a scapito della salute, del benessere o della sicurezza del cavallo;
- e) la crioterapia.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

ALLEGATO 4

CARATTERISTICHE DELL'AMBULANZA

- automezzo chiuso, anche se telonato, con le seguenti dotazioni:
- un pianale abbassabile fino a terra o pochi centimetri da terra che permetta agevolmente l'ingresso del cavallo infortunato;
- un sistema di trasporto del cavallo non deambulante, o non in grado di mantenere la stazione quadrupedale;(barella munita di cinghie, per un eventuale sollevamento dell'animale, che possa poi essere trasportata all'interno del mezzo; Inoltre nelle giornate di corse, i veterinari di servizio nominati dalle società di corse dovranno essere necessariamente dotati di:
- gambaleto di contenzione per arti infortunati sia per l'arto anteriore che per l'arto posteriore;

DOTAZIONI VETERINARIE

1. farmaci per la terapia d'urgenza:
2. reidratante, antishock, materiale di pronto soccorso per interventi ortopedici d'urgenza, materiale di sutura;
3. barbiturici, sedativi ed eutanasi in quantità sufficiente;
4. telo di protezione da utilizzare durante le operazioni di pronto soccorso o in caso di eutanasia per impedire la visione delle operazioni al pubblico.

L'inosservanza alle suindicate disposizioni così come la mancata osservazione di quanto previsto nel disciplinare dei recinti di isolamento, comporta l'applicazione in capo alla società inadempienti della sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00, da irrogarsi da parte dei giudici di gara dietro segnalazione del veterinario responsabile, fatta salva la possibilità di disporre la sospensione dell'attività dell'ippodromo in caso di reiterate inadempienze o nei casi in cui siano assenti le dotazioni minime prescritte.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

ALLEGATO 5

SANZIONI

1) RICONTRATA POSITIVITÀ IN PRIMA ANALISI DI SOSTANZE DI CATEGORIA A (ALL. 1)

CAVALLO:

per rilevata positività ad AGENTI ANABOLIZZANTI, ORMONI PEPTIDICI, FATTORI DELLA CRESCITA e SOSTANZE CORRELATE, ORMONI e MODULATORI METABOLICI: esclusione dalle corse/manifestazioni e riproduzione per un periodo di 1 anno e il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa/manifestazione imputata e da quello di tutte le successive corse/manifestazioni disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità; decorso tale periodo, in caso in caso di positività a steroidi anabolizzanti, il cavallo può essere riammesso a partecipare a corse o all'attività riproduttiva, previa effettuazione di un nuovo controllo antidoping il cui risultato deve essere negativo.

In caso di positività ad altre sostanze DI CATEGORIA A o accertamento di utilizzo di pratiche o metodi proibiti DI CATEGORIA A: esclusione dalle corse/manifestazioni per un periodo di 30 giorni e il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa/manifestazione imputata e da quello di tutte le successive corse/manifestazioni disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

ALLENATORE/PROPRIETARIO: deferimento alla Procura della Disciplina

Per le sostanze di categoria A la recidiva viene calcolata nell'arco di 5 anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla giustizia sportiva

- 1° infrazione: multa di € 10.000 e sospensione temporanea della licenza/ patenti per un periodo minimo da 6 a 12 mesi;
- 2° infrazione: multa di € 15.000 e sospensione temporanea della licenza/ patenti per un periodo minimo da 12 a 4 anni;
- 3° infrazione: multa di € 15.000 e radiazione.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

2) RISCONTRATA POSITIVITÀ IN PRIMA ANALISI DI SOSTANZE DI CUI

ALL'ALLEGATO 2 e 3

CAVALLO:

esclusione dalle corse/manifestazioni per un periodo di 30 giorni e il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa/manifestazione imputata e da quello di tutte le successive corse/manifestazioni disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del procedimento con conseguente perdita di ogni eventuale premio vinto e/o indennità.

ALLENATORE/PROPRIETARIO: deferimento alla Procura della Disciplina

Per le sostanze di categoria 2 e 3 la recidiva viene calcolata nell'arco di 3 anni dalla data della decisione passata in giudicato

- 1° infrazione: multa da 500 a 1000 euro e/o sospensione della licenza/patente da 1 a 6 mesi;
- 2° infrazione: multa da 1000 a 2000 euro e/o sospensione della licenza/ patente da 6 a 12 mesi;
- 3° infrazione: multa da 2000 a 3000 euro e/o sospensione della licenza/patente da 12 a 18 mesi;
- 4° infrazione: radiazione.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

VIOLAZIONE IN RELAZIONE AI SINGOLI ARTICOLI

ART. 3 p. 4), 5,) 6): mancata comunicazione di dichiarazione di un cavallo in allenamento o mancata comunicazione dello spostamento dello stesso verificata a seguito di controllo da parte dei veterinari MIPAAFT:

Deferimento alla Procura della Disciplina, sanzione amministrativa da € 500 a € 5000 oltre ad eventuali sanzioni scaturite dall'esito del controllo effettuato sui cavalli oggetto di mancata comunicazione;

“in via transitoria ed in attesa del perfezionamento della procedura informatica, ai fini dello spostamento dei cavalli deve essere esibita copia del modello 4 elettronico”.

ART.3 p.3 e Art. 4 Libro delle medicazioni

Per controllo a seguito di positività o in sede di controlli in allenamento:

- a) assenza del libro delle medicazioni:(oltre a quanto previsto in ordine alla eventuale positività) segnalazione alla procura della disciplina ai fini dell'irrogazione della sanzione da un minimo di €2000 ad un massimo di€ 3000;
- b) in caso di assenza di ricetta e/o mancata trascrizione nel libro delle medicazioni (oltre a quanto previsto in ordine alla eventuale positività):segnalazione alla procura della disciplina ai fini dell'irrogazione della sanzione da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2000.

In assenza del libro delle medicazioni, della ricetta medica e del certificato veterinario le sanzioni si sommano nei valori massimi oltre all'eventuale positività rilevata.

ART. 5

PRATICHE PROIBITE GENERALI E DIVIETI DI SOMMINISTRAZIONE

ALLENATORE/PROPRIETARIO: deferimento alla Procura della Disciplina multa da € 500 a € 6.000 e/o sospensione temporanea della licenza/ patenti per un periodo minimo da 6 a 12 mesi;

CAVALLO:

- esclusione dalle corse/manifestazioni per un periodo di 30 giorni
- nel caso di violazione di quanto previsto all'allegato 3 punto 1 lettera c “divieto di far correre cavalli sottoposti a nevrectomia” al cavallo verrà immediatamente inibita l'attività di corse a vita e l'allenatore/proprietario è sanzionato con il massimo previsto: € 6000 di multa e sospensione della licenza/patente per 12 mesi.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

PRATICHE PROIBITE SPECIFICHE IL GIORNO DELLA CORSA

SE RILEVATE PRIMA DELLA CORSA:

CAVALLO:

Ritiro immediato del cavallo dalla corsa

ALLENATORE/PROPRIETARIO:

deferimento alla procura della disciplina e multa di € 1.000 di multa da irrogare in campo da parte della Giuria/Commissari/Giudici ;

sospensione temporanea della licenza o della patente per un periodo minimo di 2 mesi;
se la pratica proibita si riferisce alla somministrazione di qualsiasi sostanza tramite sonda rinoesofagea:

CAVALLO:

Ritiro immediato del cavallo dalla corsa

ALLENATORE/PROPRIETARIO:

Deferimento alla Procura della disciplina e multa da € 2000 multa da irrogare in campo da parte della Giuria/Commissari/Giudici e sospensione temporanea della licenza/ patenti per un periodo minimo da 6 a 12 mesi;

SE RILEVATA DOPO LA CORSA

CAVALLO:

distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa/manifestazione imputata.

ALLENATORE/PROPRIETARIO:

sospensione temporanea della licenza o patenti per un periodo minimo di 3 mesi e irrogazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 2000 ad un massimo di € 10.000.

ART.14 mancata collaborazione in ippodromo/manifestazione:

ALLENATORE/PROPRIETARIO:

multa di € 1.000 di multa da irrogare in campo da parte della Giuria/Commissari/Giudici;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

nei casi di reiterazione o di particolare gravità: deferimento alla procura della disciplina e sospensione della licenza da 2 mesi a 6 mesi e multa da € 2.000 a € 3.000.

In caso di totale rifiuto all'effettuazione del prelievo post corsa il cavallo verrà considerato positivo e sarà applicata la sanzione come previsto al punto 1 lett. a e b.

Qualora il rifiuto sia avvenuto nel corso di verifiche in allenamento/addestramento o doma, le licenze in capo agli interessati verranno sospese per mesi 3 e i cavalli intestati o affidati all'allenatore/proprietario oggetto del controllo saranno esclusi dalla partecipazione a corse per 30 giorni



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIQPAI
DGPQAI

ALLEGATO 6

CARATTERISTICHE DEI LABORATORI

Contestualmente è da ritenersi obbligatorio, per i Laboratori utilizzati per le analisi ufficiali, che questi debbano:

- essere accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025;
- soddisfare i requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e calibrazione in conformità al documento supplementare ILAC-G7 ;
- essere conformi alla Linea Guida ILAC-G7 per stabilire la presenza di sostanze vietate (Parte B -ILAC-G7);
- soddisfare le specifiche prestazionali della “Federazione internazionale delle autorità ippiche”;
- prendere parte ai circuiti interlaboratorio (punto 7.7 della UNI CEI EN ISO/IEC 17025: 2018);

LABORATORI ACCREDITATI PER LA RICHIESTA DELLE SECONDE ANALISI

LABORATORIO UNIRELAB srl Via Gramsci 70 Settimo Milanese

LABORATORIO LCH Laboratoire des Courses Hippiques, Verrières-le-Buisson,

LABORATORIO LGC Newmarket Road Fordham Cambridgeshire